



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 477 del 2022, proposto dalla società Idrosud s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Comande', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Carlo Comande in Palermo, via Caltanissetta 2/D;

contro

Regione Siciliana - Assessorato regionale beni culturali e identità siciliana, Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di trapani, Regione Siciliana - Assessorato regionale energia e servizi di pubblica utilità, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore* rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato presso i cui uffici sono domiciliati per legge in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 01162/2022, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio come da epigrafe;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2022 il Cons. Antonino Caleca e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La società Idrosud s.r.l. in data 7 ottobre 2020 presentava al Dipartimento dell'energia – Servizio 3 Autorizzazioni domanda per il rilascio dell'Autorizzazione unica di cui all'art. 12, comma 3, d.lgs. n. 387/2003 e all'art. 5, comma 1, d.l.gs. n. 28/2011 per la realizzazione e l'esercizio di un impianto eolico costituito da 1 (uno) aerogeneratore di potenza pari a 950 kW e di altezza fino a m 140, da ubicarsi nel territorio del comune di Buseto Palizzolo (TP) – C/da Menta.

2. Con la nota del 18 novembre 2020, il citato Dipartimento comunicava l'avvio del procedimento e indiceva la Conferenza di Servizi decisoria in modalità asincrona, nella forma semplificata di cui all'art. 13 del d. l. n. 76/2020 conv. con modif. dalla l. n. 120/2020.

3. La Soprintendenza di Trapani esprimeva il proprio parere con la nota prot. n. 16227 del 22 dicembre 2020.

4. Il parere, formalmente positivo, conteneva prescrizioni limitative rispetto al progetto da realizzare presentato dalla Idrosud.

Si riportano di seguito testualmente le prescrizioni imposte dalla Soprintendenza:

1. “collocazione di un impianto /torre eolico/a di limitata altezza – max m 18,0 – infatti la considerevole altezza della macchina in progetto e le opere connesse provocherebbero una sensibile ingerenza visiva in rapporto col paesaggio circostante di alto valore culturale e storico-tradizionale, in presenza di Viabilità Storica e Beni Isolati – Trazzera Regia n. 5 e Abbeveratoio Menta e di aree tradizionalmente antropizzate con la presenza di numerosi Nuclei Storici. Inoltre,

dovranno essere create idonee schermature della turbina con la piantumazione di alberi adulti, già di alto fusto, compatibili con le caratteristiche ambientali circostanti e dovranno essere interrato tutte le linee elettriche previste.”;

2. “Diversamente, potrà prevedersi l’allontanamento dell’aerogeneratore in località di minore interesse.”

5. Tale provvedimento costituiva oggetto di impugnazione con il ricorso introduttivo del giudizio di prime cure, deducendosi, nel merito, che la portata delle prescrizioni era tale da stravolgere l’iniziativa progettuale della società e si sostanzialmente in un parere negativo.

6. Con la nota del 2 marzo 2021 il Dipartimento, come formalmente richiesto dalla Idrosud, convocava per il giorno 10 marzo 2021 la Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 13, co. 1, lett. b) del d. l. n. 76/2020 conv. con modif. dalla l. n. 120/2020.

7. In vista della Conferenza parte appellante trasmetteva alla Soprintendenza una nota interlocutoria con la quale puntualizzava le osservazioni e le perplessità in merito alle prescrizioni imposte con il parere reso dalla prima, prot. n. 16227 del 22 dicembre 2020.

8. La conferenza si teneva attraverso riunione telematica in data 10 marzo 2021 e l’amministrazione procedente invitava i presenti a formalizzare le posizioni espresse attraverso apposite dichiarazioni scritte.

8.1. La Idrosud chiedeva all’amministrazione procedente di ritenere il parere della Soprintendenza come parere negativo e di decidere sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti, ai sensi dell’art. 14-ter, co. 7, l. n. 241/90.

L’amministrazione procedente, specificava parte appellante, doveva ritenere il dissenso espresso dalla Soprintendenza superato dai pareri favorevoli espressi da tutte le altre amministrazioni coinvolte.

8.2. Nel riformulare per iscritto il parere la Soprintendenza con la nota prot. n. 3545 del 16 marzo 2021 confermava il parere precedentemente reso.

8.3. Non veniva redatto verbale della riunione della Conferenza, ma si dava atto

delle risultanze della stessa nella determinazione conclusiva con nota prot. n. 9926 del 24 marzo 2021.

8.4. Adeguandosi alle risultanze della determinazione conclusiva della conferenza veniva adottato il D.D.G. n. 373 del 16 aprile 2021, avente ad oggetto il rilascio dell'A.U. in favore della società appellante "nel rispetto del parere vincolante della Soprintendenza di prot. n. 3545 del 16 marzo 2021".

9. Tali ultimi atti venivano impugnati con il ricorso per motivi aggiunti. Venivano dedotti, nella sostanza, gli stessi vizi di legittimità indicati nel ricorso introduttivo in considerazione del fatto che il secondo parere della Soprintendenza rappresentava, secondo parte appellante, la mera riconferma del primo parere.

10. Nel giudizio di primo grado si costituivano le amministrazioni regionali intime.

11. Con ordinanza del 14 giugno 2021 n. 383, la Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani veniva onerata dal Tar di depositare la relazione istruttoria della Sezione per i beni archeologici del 15 ottobre 2020 citata nel parere impugnato con i motivi aggiunti nonché documentati chiarimenti sui fatti di causa.

12. Con la sentenza oggi impugnata viene rigettato il ricorso introduttivo, come integrato dai motivi aggiunti.

Il giudice di prime cure afferma che le determinazioni assunte dalla Soprintendenza di Trapani resistono alle censure proposte.

A fronte della necessità di assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti specificatamente indicati, la Soprintendenza ha legittimamente assunto le determinazioni contestate, prescrivendo le misure mitigative idonee a contenere quanto più possibile l'impatto visivo della pala eolica che si intende realizzare.

Non sussiste pertanto né la violazione dell'art. 152 del d.lgs. n. 42/2004 né alcuna carenza di motivazione.

La sentenza dichiara in parte inammissibili ed in parte infondate le censure riguardanti la determinazione conclusiva della Conferenza di servizi ed il rilascio

dell'autorizzazione unica.

Le spese processuali vengono compensate tra le parti.

13. Ricorre in appello la società soccombente in primo grado.

14. A sostegno dell'appello vengono dedotti tre motivi.

15. Con il primo motivo si riesumano i primi tre motivi del ricorso introduttivo del giudizio di prime cure con riferimento al parere della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Trapani prot. n. 16227 del 22 dicembre 2020, e riproposti nel ricorso per motivi aggiunti avverso il parere della medesima Soprintendenza prot. n. 3545 del 16 marzo 2021 e ai provvedimenti adottati dal Dipartimento energia (determinazione conclusiva della conferenza di servizi prot. n. 9926 del 24 marzo 2021 e d.d.g. n. 373 del 16 aprile 2021).

Si critica, quindi, la sentenza per non avere ritenuto fondati i seguenti motivi:

I. violazione e falsa applicazione dell'art. 152 del d.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.; violazione e falsa applicazione del d. m. 10 settembre 2010 "linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" recepite in Sicilia in forza dell'art. 1 del d.P.R.S. n. 48/2012 e ss.mm.ii;

II. violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; eccesso di potere per difetto di motivazione;

III. eccesso di potere per carenza di istruttoria per manifesto travisamento dei luoghi - irragionevolezza ed illogicità".

15.1. Si precisa con il primo profilo di doglianza che parte appellante aveva dedotto in *prime cure* la circostanza che la Soprintendenza avrebbe espresso un vero e proprio parere negativo senza effettuare alcuna specifica istruttoria, basato unicamente su delle valutazioni di carattere generale sugli impianti eolici, contestando la coerenza dell'installazione dell'impianto con i "caratteri agrari fortemente identitari della tradizione siciliana".

In tal modo la Soprintendenza avrebbe imposto una prescrizione che avrebbe finito per snaturare la finalità dell'iniziativa progettuale, rendendola di fatto irrealizzabile imponendo la riduzione dell'altezza dell'aerogeneratore da m 140 a m 18,0: un

aerogeneratore con altezza massima di 18 metri sarebbe un aerogeneratore c.d. “minieolico”, (tutt'altra fattispecie rispetto all'impianto in progetto), che non sarebbe in grado di produrre più di 20 kW: il parco eolico, per effetto della prescrizione, diverrebbe quindi un impianto di appena 0,04 MW a fronte dei progettati 0,998 MW.

Il parere della Soprintendenza avrebbe dovuto ritenersi, con tutte le conseguenze di natura procedimentale, un parere negativo in quanto impediva la realizzazione del progetto presentato da parte appellante.

La Soprintendenza avrebbe adottato il criticato parere in assenza di una adeguata istruttoria.

15.2. Con il secondo profilo di doglianza si critica la parte della sentenza che non ha ritenuto fondato il vizio di carenza della motivazione del parere della Soprintendenza.

In materia di impianti destinati alla produzione di energia pulita, i pareri ostativi andrebbero ancorati ad una motivazione particolarmente approfondita che non può limitarsi al richiamo di concetti astratti ed alle caratteristiche del paesaggio che si intenderebbe tutelare.

Nel caso di specie, trattandosi di territorio non direttamente vincolato, il parere della Soprintendenza sarebbe carente di motivazione perché, privo di riferimenti scientifici, si limiterebbe a richiamare la destinazione agricola del territorio e l'esistenza limitrofa di borghi ed isolati edifici senza addurre specifiche motivazioni e esporre le ragioni, di diritto e di fatto, per le quali l'impianto proposto produrrebbe su di essi un effettivo impatto negativo, né tantomeno il parere della Soprintendenza spiegherebbe come le prescrizioni imposte potrebbero essere le uniche idonee a consentire la realizzazione del progetto nei termini proposti.

Si afferma a pag. 14 dell'atto di gravame: “Pertanto, dalla lettura del provvedimento emerge che la Soprintendenza, in sede di valutazione del progetto,

ha imposto delle prescrizioni del tutto automatiche, rispondenti all'intento immediato e diretto da una parte di uniformare i progetti aventi ad oggetto la realizzazione di impianti eolici nella zona territoriale di cui si discute, e dall'altra di impedire la proliferazione di impianti FER a scopo del tutto precauzionale; il tutto omettendo ancora una volta di considerare le peculiarità del caso concreto”.

16. Con il secondo motivo si deduce:

“erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto inammissibile il iv motivo del ricorso per motivi aggiunti con riferimento alla determinazione conclusiva della Conferenza di servizi, prot. n. 9926 del 24 marzo 2021 ed al relativo d.d.g. n. 373 del 16 aprile 2021 di rilascio dell'autorizzazione unica, recante: “iv. violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e ss. della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. – eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità della decisione nonché eccesso di potere per erroneo apprezzamento degli interessi pubblici e privati”.

Parte appellante afferma che il giudice di prime cure avrebbe errato nel non ritenere fondato l'assunto secondo cui il Dipartimento energia avrebbe dovuto considerare il parere della Soprintendenza come negativo e non vincolante e quindi superato dai pareri positivi emessi da tutti gli altri Enti pure pronunciatisi nell'ambito della procedura autorizzativa de qua.

la società oggi appellante precisa che non intendeva sostituirsi all'amministrazione procedente nell'ambito delle valutazioni che le sono proprie nelle procedure autorizzative, ma avrebbe solo chiesto, asseritamente in via del tutto legittima, il rispetto delle regole sul funzionamento della Conferenza di Servizi di cui agli artt. 14 e seguenti della L. n. 241/1990.

Si precisa che al predetto fine la società aveva trasmesso al Dipartimento energia un'apposita nota (del 10 marzo 2021) tramite la quale chiedeva allo stesso di assumere la determinazione conclusiva della conferenza proprio sulla base della regola delle posizioni prevalenti manifestate dalle amministrazioni partecipanti alla procedura, in aderenza a quanto disposto dall'art. 14-ter, L. n. 241/1990.

17. Con il terzo motivo si deduce:

“erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato, ritenendolo infondato, il V motivo del ricorso per motivi aggiunti con riferimento alla determinazione conclusiva della Conferenza di servizi, prot. n. 9926 del 24 marzo 2021 ed al relativo D.D.G. n. 373 del 16 aprile 2021 di rilascio dell’autorizzazione unica, recante: “V. violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 e ss.mm.ii.; violazione e falsa applicazione del d.m. 10 settembre 2012, “linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” recepite in Sicilia in forza dell’art. 1 del d.P.R.S. n. 48/2012 e ss.mm.ii.; violazione e falsa applicazione del protocollo di Kyoto, del piano energetico ambientale della regione siciliana (PEARS) e della strategia energetica nazionale”.

La sentenza sarebbe errata nella parte in cui ritiene infondata la censura con la quale si è contestato il bilanciamento effettuato dall’amministrazione tra gli interessi in gioco nella fattispecie oggetto di giudizio: tutela del territorio da una parte e *favor* che l’attuale sistema giuridico-politico riconosce alle fonti energetiche rinnovabili dall’altra.

18. Anche nel secondo grado di giudizio si sono costituite le amministrazioni regionali appellate riproducendo, formalmente, le difese articolate innanzi al Tar.

19. Con ordinanza n. 248 del 16 giugno 2022 il Consiglio ha accolto l’istanza cautelare ai soli fini della celere trattazione del merito.

20. In data 14 dicembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

21. L’appello va accolto nei seguenti limiti.

22. Il Collegio reputa fondate, parzialmente, le deduzioni formulate con i primi due motivi di appello che possono essere trattati congiuntamente per la complementarietà delle doglianze proposte.

23. Il Collegio precisa preliminarmente quanto segue.

Rientra tra i principi tipici e propri dell’amministrazione pubblica il principio di ragionevolezza.

Si tratta di un principio formatosi, in origine, ad opera della giurisprudenza

nazionale e multilivello.

Già la sentenza dell'Adunanza plenaria n. 3 del 1993 aveva affermato che i provvedimenti della pubblica amministrazione sono sindacabili in sede di legittimità anche in termini di "ragionevolezza":

“È infatti possibile che taluno di essi risulti manifestamente irragionevole (cioè incoerente, contraddittorio, arbitrario), in rapporto alle finalità perseguite dalla legge, e dunque illegittimo”.

A livello normativo un indiretto riferimento al principio di ragionevolezza può rinvenirsi negli articoli della Carta costituzionale che regolano l'attività amministrativa, ma il citato principio trova un riferimento certo nella legislazione ordinaria, in particolare nella legge n. 241/1990 che detta i principi sull'azione amministrativa.

Il profilo più immediato della ragionevolezza si è concretizzato, infatti, nell'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo.

Dinanzi a una valutazione tecnica complessa, quale quella nel caso di specie, il giudice può pertanto ripercorrere il ragionamento seguito dall'amministrazione al fine di verificare in modo puntuale, anche in riferimento alla regola tecnica adottata, la ragionevolezza, la logicità, la coerenza dell'iter logico seguito dall'autorità, con l'unico limite di non sostituire le proprie valutazioni a quelle dell'amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 28 marzo 2022, n. 2269).

Il principio di ragionevolezza rimanda all'individuazione delle figure sintomatiche dell'eccesso di potere.

Il principio ora richiamato, infatti, costituisce un limite alla discrezionalità della pubblica amministrazione ed è, pertanto, indice cui il giudice può rapportare la legittimità dei provvedimenti adottati.

Il principio di ragionevolezza è violato, con la conseguenza che il provvedimento è affetto dal vizio di eccesso di potere, quando le motivazioni dell'atto sono in palese ed intrinseca contraddizione logica con le conclusioni dello stesso, dandosi vita, in tal modo, ad una illogicità decisionale.

Ricorre in tal caso un chiaro esempio di illogicità manifesta integrata, appunto, dalla palese contraddizione intrinseca tra la motivazione e la parte dispositiva.

24. Ad avviso del Collegio da tale vizio sono affetti i pareri resi dalla Soprintendenza del 22 dicembre 2020 e del 16 marzo 2021.

I pareri che formalmente esprimono un giudizio positivo nella parte dispositiva, in realtà, in motivazione (e con la individuazione delle prescrizioni adottate), formulano un giudizio negativo sul progetto presentato dalla società oggi appellante.

La società aveva chiesto di potere realizzare un impianto eolico, costituito da 1 (uno) aerogeneratore pari a 950 kW di altezza fino a m 140, da ubicarsi nel territorio del comune di Buseto Palizzolo (TP) – C/da Menta.

Con il primo parere del 22 dicembre 2022 la Soprintendenza aveva esplicitamente affermato, in motivazione, che un impianto di tal genere non poteva essere considerato compatibile con l'esigenza di tutela del paesaggio.

Si afferma nel parere ora citato che:

“l'intervento progettuale, consistente nella realizzazione di un aerogeneratore fino a m 140 di altezza, da allocare sul versante occidentale del Poggio Menta, ricade nel PAESAGGIO LOCALE 10B(b) del P.T.P. suddetto, decretato (D.A. n° 2286 del 20/09/2010) e si trova in prossimità della Trazzera Regia n. 5 (Viabilità Storica) e dell'Abbeveratoio Menta (Bene Isolato), tutelato ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004; tale progetto risulterebbe introdotto in una vasta zona caratterizzata da elementi storico-culturali di epoca arabo-normanna/medievale, oggetto di prospezioni da parte dell'Università di Granada (Spagna) che opera, attraverso formale rapporto in convenzione tecnico-scientifica, con questa Soprintendenza.

Esso, peraltro, è prossimo a numerosi Nuclei Storici (Buseto, Palizzolo, Menta, Luziano, Baglio Fanara, Piano Neve, Bombolone, Murfi, Fazio, Ballata, Case Coppola, Case Gucciardi, Città Povera, etc.) e a Beni Isolati (Bagli Fanara, Croce, Blandano, Racarrumi, Bombolone, Monaci, Tangi, etc.), tutelati ai sensi dell'art.

136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i”.

Fatta questa premessa, il parere esplicitamente certifica che “la considerevole altezza della macchina in progetto e le opere connesse provocherebbero una sensibile l'ingerenza visiva in rapporto col paesaggio circostante di alto valore culturale e storico-tradizionale, in presenza di Viabilità Storica e Beni Isolati — Trazzera Regia n. 5 e Abbeveratoio Menta e di aree tradizionalmente antropizzate con la presenza di numerosi Nuclei Storici”.

La motivazione della Soprintendenza è chiara nel formulare un parere negativo sul progetto presentato.

A detta della Soprintendenza, invece, potrebbe essere autorizzato solo l'impianto impianto/torre eolico/a di limitata altezza - max m 18,0 — “coerentemente con quanto già autorizzato da quest'Ufficio in analoghe fattispecie da realizzarsi nelle prossimità del sito di cui è parola”.

L'ipotetica favorevole autorizzazione per un impianto dalle diverse caratteristiche viene, formalmente, tradotta in prescrizioni che si accompagnano ad un dispositivo apparentemente in linea con quanto chiesto dalla parte.

24.1. Il parere negativo non può essere “schermato” dalle indicazioni delle prescrizioni di supporto al parere formalmente positivo.

Il parere veniva chiesto per la realizzazione di un pianto eolico strutturalmente ed imprenditorialmente altro e diverso rispetto ad un aerogeneratore con altezza massima di 18 metri, che rimanda al c.d. “minieolico”, tutt'altra fattispecie, sotto il profilo economico e strutturale, rispetto all'impianto previsto in progetto dalla Idrosud.

Il “minieolico” compatibile, secondo la Soprintendenza con la tutela del paesaggio, non è idoneo a produrre più di 20 kW così che il parco eolico, per effetto della prescrizione, diverrebbe quindi un impianto di 0,04 MW a fronte dei progettati 0,998 MW.

24.2. In vista della conferenza di servizi riconvocata con nota del 2 marzo 2021, la Idrosud con lo scritto difensivo inviato alla Soprintendenza aveva ribadito quale era

il progetto sottoposto al parere precisando che “le prescrizioni imposte da Codesta Spett.le Soprintendenza danno luogo ad uno stravolgimento sostanziale del progetto iniziale presentato dalla IDROSUD s.r.l., che, si ribadisce, ha ad oggetto la realizzazione di un aerogeneratore fino a m 140 di altezza in grado di produrre fino a 950 kWp.”.

Con il secondo parere, nonostante la precisazione formulata nella nota della società, la Soprintendenza ribadisce che “che la considerevole altezza della macchina in progetto (140mt) e la probabile proliferazione della stessa — stante che agli atti di quest'Ufficio sono stati presentati diversi progetti per la realizzazione di analoghi aerogeneratori tutti ricadenti nella medesima zona -, sarebbe di sicuro nocumento per l'interferenza col territorio agrario e con i numerosi Nuclei Storici sopra citati e Beni Isolati”.

Anche il secondo parere, pur negando l'autorizzazione per quanto richiesto da parte appellante, formula un giudizio positivo di compatibilità per la realizzazione di un impianto di produzione di energia alternativa sostanzialmente differente e non richiesto dalla società Idrosud.

Resta acclarato che i pareri della Soprintendenza sono negativi relativamente a quanto richiesto dalla società oggi appellante.

È illegittimo pertanto il parere la Soprintendenza riportato nella nota prot. n. 3545 del 16 marzo 2021 che riconferma il parere reso in precedenza con la nota prot. n. 16227 del 22 dicembre 2020 cui si estende il giudizio di illegittimità.

25. Il provvedimento illegittimo della Soprintendenza ha inciso sul corretto *iter* procedimentale della Conferenza di servizi convocata dall'amministrazione precedente.

A fronte del parere negativo della Soprintendenza, avrebbero dovuto trovare applicazione gli artt. 14 e seguenti della l. n. 241/1990 con l'adozione da parte dell'amministrazione precedente della determinazione motivata di conclusione della Conferenza, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni

partecipanti alla Conferenza tramite i rispettivi rappresentanti.

Secondo l'univoca giurisprudenza amministrativa la prevalenza che deve essere presa in considerazione non è quella frutto di una mera operazione matematica, ma attiene alla ponderazione ed al rilievo da attribuire agli interessi tutelati dalle singole amministrazioni coinvolte nella conferenza, in modo particolare quando si tratta di tutelare interessi pubblici di esplicito rilievo costituzionale, come il paesaggio.

Nella presente fattispecie l'amministrazione procedente si è limitata a prendere atto del provvedimento della Soprintendenza, ritenendolo di contenuto favorevole per il richiedente, sposandone il contenuto formale, e rilasciando un provvedimento formalmente favorevole, ma in realtà di diniego di quanto richiesto dalla Idrosud.

26. Dall'illegittimità dei pareri resi dalla Soprintendenza deriva, pertanto, anche l'illegittimità derivata del provvedimento conclusivo della conferenza di servizi che si limita a richiamarli.

27. Ritenuta l'illegittimità di cui sono affetti i provvedimenti impugnati, la Soprintendenza potrà riesercitare il potere, conservando la propria ampia discrezionalità, e la Conferenza di servizi potrà riprendere *l'iter* procedimentale al fine di verificare l'accoglibilità o meno di quanto chiesto dalla Idrosud e la spettanza alla stessa del bene della vita cui rimanda l'interesse legittimo pretensivo di cui si chiede la tutela in sede giurisdizionale.

28. L'accoglimento dei motivi ora scrutinati, con l'annullamento dei provvedimenti impugnati, comporta l'assorbimento degli ulteriori profili di doglianza relativi, nel merito, alla spettanza del bene della vita alla società appellante (terzo motivo), in ragione del rilievo che:

-l'interesse legittimo oppositivo di cui si chiede la tutela giurisdizionale è integralmente soddisfatto con la presente pronuncia caducatoria che comporta l'annullamento dei provvedi impugnati;

-la disamina delle ulteriori deduzioni si concretizzerebbe nel pronunciarsi del giudice su poteri amministrativi ancora non esercitati in violazione del secondo

comma dell'art. 34 c.p.a.

29. Vista la complessità delle questioni giuridiche che hanno impegnato le parti, le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate tra le stesse.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla i provvedimenti impugnati in primo grado.

Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente

Solveig Cogliani, Consigliere

Roberto Caponigro, Consigliere

Maria Immordino, Consigliere

Antonino Caleca, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Antonino Caleca

IL PRESIDENTE
Rosanna De Nictolis

IL SEGRETARIO